



*Il Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura*

r 534-BE

Roma, 23 febbraio 2005

Ai Signori Prefetti

Loro Sedi

Ai Signori Commissari del Governo

Bolzano e Trento

*Al Signor Presidente della
Regione Valle d'Aosta*

Aosta

Oggetto: Criteri generali di determinazione dell'elargizione spettante alla vittime delle richieste estorsive a titolo di ristoro del mancato guadagno derivante da lesioni personali permanenti provocate agli istanti a seguito dell'evento delittuoso (art. 10 L.23.02.1999, n. 44).

L'esperienza maturata dal Comitato di Solidarietà, presieduto dallo scrivente, nella applicazione della legge 44/99, ha consentito di rilevare che uno degli aspetti più delicati nell'istruttoria delle richieste di accesso ai benefici del Fondo di Solidarietà è quello relativo alla valutazione ed alla quantificazione del mancato guadagno derivante da lesioni personali permanenti, subite dagli istanti a seguito dei fatti delittuosi oggetto della domanda presentata in forza della normativa in argomento.



*Il Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura*

Infatti l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 44/99, prevede che in caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, l'ammontare del danno è determinato sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.

A tal proposito, allo scopo di contribuire ad una più organica ed uniforme applicazione della legge n. 44/99 e del D.P.R. n. 455/99, si rammenta che i criteri generali di valutazione per il ristoro del danno in argomento sono stati diramati con le circolari n. 1677 BE e n. 3023 BE, rispettivamente datate 28.6.2002 e 20.11.2002, che con la presente si intendono integralmente richiamate.

Appare comunque utile precisare che, secondo l'orientamento del Comitato di Solidarietà, l'entità dei reliquati permanenti da considerare nel caso di mancato guadagno derivante da lesioni personali subite dall'istante sono quelli che secondo il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera (previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.P.R. n. 455/99) incidono sulla effettiva capacità del medesimo a produrre reddito.

Pertanto, il Comitato ha rilevato l'esigenza di prendere in considerazione tale forma di indennizzo per lesioni personali anche con riguardo ai soggetti terzi di cui all'art. 7 della legge 44/99, per i quali non può concettualmente porsi la nozione di "mancato guadagno" come riferibile all'imprenditore vittima diretta di estorsione.

Su tali presupposti il Comitato ha pertanto ritenuto di fare riferimento, per l'indennizzo in parola, integralmente ai criteri di cui alla legge 302/90 e successive modificazioni.

Nel confidare nella consueta attenzione e collaborazione, si ringrazia.

Il Commissario Straordinario
(Ferrigno)